



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI LECCE

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	DELL'ATTI	ANGELO	Presidente
<input type="checkbox"/>	DI MATTINA	DOMENICO	Relatore
<input type="checkbox"/>	GARGANO	SAVERIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 356/15 depositato il 25/02/2015
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVM030503363/2014 IRAP 2009 IRES - IVA contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI LECCE

proposto dal ricorrente:
ARREDAMENTI DUE PALME S.R.L.
LEGALE RAPPRESENTANTE CARLUCCIO FILADELFO
VIA DISO 120 73038 SPONGANO LE

difeso da:
VILLANI MAURIZIO
VIA CAVOUR, 56 73100 LECCE LE

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 356/15

UDIENZA DEL

24/09/2015

ore 09:30

SENTENZA

N°

3715/15

PRONUNCIATA IL:

24.09.15


DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

06 NOV. 2015

Il Segretario

IL SEGRETARIO DI SEZIONE

Gabriella Marcella



1

ARREDAMENTI DUE PALME S.R.L. , con attività di commercio al dettaglio di mobili per la casa con sede in Spongano (Le), nella persona del legale rappresentante Sig. Carluccio Filadelfio, rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Villani, ricorre contro l'Agenzia delle Entrate/Direz. Prov. le di Lecce in relazione all'avviso di accertamento n. TVM030503363/2014 per l'importo di € 86.768,00 (comprensivo di sanzioni) relativo all'anno 2009, notificato in data 17 dicembre 2014.

L'Agenzia delle Entrate ha notificato alla società ricorrente l'avviso di accertamento contestato per l'anno di imposta 2009, determinando maggiori ricavi pari ad € 93.443,00 e recuperando la quota di ammortamento di € 1.595,00.

La società ha proposto tempestivo ricorso con le seguenti eccezioni di diritto e di merito:

- 1) nullità insanabile dell'atto di accertamento impugnato, emesso prima dei 60 giorni, con evidente violazione dell'art.12, comma 7, della Legge n.212 del 27/07/00;
- 2) assoluta illegittimità del *modus operandi* dell'Ufficio che non ha rispettato l'art.10 della succitata Legge n.212/2000 (Statuto dei Diritti del Contribuente);
- 3) nullità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione;
- 4) carenza di prova dell'Ufficio, non potendosi configurare il P.V.C. presupposto della rettifica e, contemporaneamente, prova del fondamento dei fatti rettificati;
- 5) illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art.41 bis del DPR.n.600/73;
- 6) nullità dell'avviso di accertamento per evidente difetto di sottoscrizione;

Nel merito, nel confermare la propria correttezza contabile e fiscale, la società ricorrente contrasta l'illegittimità di tutti i rilievi contestati dall'Organo impositore, così come, peraltro, evidenziato dalla perizia giurata del Dr. Silvano Macculli (in allegato n.8 del ricorso introduttivo); chiede eventualenomina di un C.T.U. ed, in estremo subordine, dichiararsi illegittime le sanzioni irrogate.

L'Agenzia delle Entrate si è costituita regolarmente in giudizio ed ha confermato la legittimità e validità del proprio avviso di accertamento.

Alla pubblica udienza del 24/09/2015, nella quale, peraltro, sono stati discussi anche i ricorsi dei due soci Carluccio Filadelfio e Carluccio Francesco, l'Avv. Maurizio Villani, difensore di fiducia della società, e l'Ufficio Fiscale, dopo ampia ed approfondita discussione, si sono riportati ai rispettivi scritti difensivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione, in accoglimento del ricorso, annulla totalmente l'avviso di accertamento contestato.

L'avviso di accertamento, sottoposto all'esame di questa Commissione, deve essere, infatti, totalmente annullato perché emanato prima di sessanta giorni dal processo verbale di constatazione, quindi in violazione dell'art.12, comma 7, secondo periodo,

2  

della Legge n.212/2000 (c.d. Statuto dei Diritti del Contribuente), che testualmente dispone:

“L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza”.

Sulla corretta interpretazione della suddetta norma la Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite, ha stabilito i seguenti importanti principi:

- 1) l'art.12 citato *“deve essere interpretato nel senso che l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento - termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni - determina di per sé la illegittimità dell'atto impositivo emesso ante tempus, poiché detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra Amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva”* (Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, Sent.n.18184 del 29 luglio 2013);
- 2) incombe sempre sull'Amministrazione Finanziaria un generale obbligo di attivare il contraddittorio preventivo all'adozione di un provvedimento che possa incidere negativamente sui diritti e sugli interessi del contribuente, anche nella fase precontenziosa o endoprocedimentale. Ogni persona deve essere sentita prima dell'adozione di qualsiasi decisione che possa incidere sui suoi interessi e ciò costituisce un principio fondamentale del Diritto dell'Unione Europea (Corte di Cassazione a Sezioni Unite, Sent. N.19667/2014);
- 3) ai fini del rispetto del termine di cui al succitato art.12, per data di emanazione dell'atto deve intendersi quella in cui lo stesso è stato sottoscritto dal funzionario munito del relativo potere, ossia, in definitiva deve intendersi la data dell'atto medesimo (Corte di Cassazione, Sez.VI[^] civile -T- n.11088 del 28 maggio 2015); in buona sostanza, si deve tener conto soltanto della data in cui l'avviso di accertamento è stato firmato;
- 4) infine, il fatto implicito dell'imminente scadenza del termine di accertamento non può assolutamente giustificare e legittimare l'operato dell'Ufficio fiscale che, altrimenti, sarebbe autorizzato sempre a comprimere il diritto del contribuente senza valido ed adeguato motivo, operando *“sistematicamente solo nell'imminenza dei termini di prescrizione, anche in assenza di un oggettivo impedimento che abbia ostacolato un tempestivo accertamento”* (Corte di Cassazione, Sez.Tributaria, Sent.n.9424 del 30 aprile 2014).

Applicando i suddetti corretti principi, risulta in atti, nella presente controversia, quanto segue:

- A) processo verbale di constatazione della G.di F. di Tricase del **30 ottobre 2014**;
- B) avviso di accertamento emanato e firmato il **04 dicembre 2014**;
- C) avviso di accertamento notificato per posta il **17 dicembre 2014**;



D) i sessanta giorni, previsti tassativamente dall'art.12, comma 7, primo periodo, citato, scadevano **lunedì 29 dicembre 2014**, per cui l'Agenzia delle Entrate di Lecce poteva emanare e notificare l'avviso di accertamento nei restanti due giorni feriali (non festivi) di martedì 30 dicembre 2014 e mercoledì 31 dicembre 2014.

Di conseguenza, non avendo rispettato i suddetti, tassativi termini, come opportunamente deciso dalla Corte di Cassazione con le succitate sentenze, l'avviso di accertamento in contestazione deve essere totalmente annullato, perché non è stata data al contribuente la possibilità di chiarire, documentare e difendersi.

Oltretutto, l'avviso di accertamento in contestazione deve essere annullato sia perché immotivato sia perché, nel merito, la società ricorrente ha documentalmente dimostrato che i versamenti in contanti, effettuati dai soci nella cassa della società nell'anno 2009, erano stati effettivamente versati e che provenivano da risparmi e depositi bancari regolarmente tenuti dai due soci Carluccio Francesco e Carluccio Filadelfio, come provato con la perizia giurata depositata in originale (allegato n.8 del ricorso introduttivo), mai efficacemente contestata e contrastata dall'Agenzia delle Entrate di Lecce.

Infatti, anche sulle questioni di merito oggetto della presente controversia, la Corte di Cassazione ha stabilito i seguenti corretti principi:

- 1) il contribuente, come nel caso di specie, può documentare la disponibilità di redditi di natura ordinaria e straordinaria per giustificare i relativi finanziamenti (Corte di Cassazione, Sent. n.8625 del 29 aprile 2015);
- 2) le semplici violazioni formali, anche per le quote di ammortamento, non giustificano mai un recupero fiscale (Corte di Cassazione, Sez.Tributaria, Sent.n.18925 del 24 settembre 2015).

La condanna alle spese segue la soccombenza, anche perché l'Agenzia delle Entrate di Lecce non ha rispettato i principi esposti dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite sin dal 2013 (Sent. n.18184/13 già citata), soprattutto per quanto riguarda i termini.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna l'Agenzia delle Entrate di Lecce al pagamento delle spese di giudizio che liquida in via equitativa in € 3.500,00, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore costituito.

Lecce, li 24/09/2015

IL RELATORE ESTENSORE



IL PRESIDENTE

